

Manovra: nuovo testo dalla Commissione Bilancio

È confermato. La **Commissione Bilancio del Senato** ha licenziato, fra i tanti emendamenti, anche quelli che riguardano l'articolo della Manovra relativo alle invalidità civili.

L'articolo in questione è il decimo, il **Decreto Legge è il 78/2010** che ora passa all'Aula per la discussione e l'approvazione. È improbabile che quell'articolo venga ulteriormente modificato.

L'assetto attuale dell'articolo 10 è molto più rassicurante - per gli invalidi civili, almeno - del testo in discussione e dei successivi emendamenti presentati dalla Maggioranza su indicazione del Ministro dell'economia.

Invalidi civili parziali

Viene **abrogato il primo comma**, quello che prevedeva **l'innalzamento all'85%** della percentuale di invalidità necessaria per ottenere l'assegno mensile di assistenza riservato agli invalidi civili parziali. La percentuale minima ritorna ad essere quella di prima: il 74% come fortemente richiesto dalle associazioni delle persone con disabilità.

Scompare, conseguentemente, anche **l'emendamento** di Maggioranza che prevedeva **correttivi**, di dubbia costituzionalità. Erano previste, infatti, eccezioni al limite dell'85% per le patologie singole a cui fosse riconosciuta, in forza delle tabelle di valutazione, una percentuale di invalidità pari o superiore al 75%.

Piano straordinario di verifica

Rispetto al testo precedente viene **innalzato il numero di verifiche previste** dal piano straordinario di controllo sulle invalidità. Si passa da 200.000 a **250.000 controlli** per gli anni 2011 e 2012. Sommate a quelle previste per il 2010, il totale delle verifiche sarà di **600.000**.

Nei controlli, che come noto spettano ad INPS, potranno essere coinvolte anche le Commissioni delle Aziende Usi - da gennaio 2010 integrate con un medico INPS - dietro intese con le rispettive Regioni. È da temere un sovraccarico che può ritardare ulteriormente le normali visite di accertamento per l'invalidità ed handicap.

Tempi di verifica

Assieme ai commi più negativi, **sparisce** anche **l'emendamento** che interveniva anche sui **tempi di accertamento** degli stati invalidanti, correggendo il "vecchio" regolamento del 1994 (DPR 698/1994). Il regolamento prevede "solo" che la data di accertamento venga fissata entro tre mesi dalla presentazione della domanda, disposizione - come sappiamo - largamente elusa dalle Aziende USL.

L'emendamento avrebbe introdotto una **novità** per certi versi positiva: nel caso in cui le Commissioni delle Aziende USL non rispettassero quel termine, l'accertamento sarebbe stato effettuato dall'INPS con le sue Commissioni entro i 15 giorni successivi.



federazione italiana per il superamento
dell'handicap

Analoga procedura era prevista nel caso delle **patologie oncologiche**, per le quali la Legge 80/2006 prevede che la visita di accertamento venga effettuata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

Come detto, questo emendamento – presentato dal relatore di Maggioranza – non compare nella versione licenziata dalla Commissione Bilancio del Senato.

Indennità di accompagnamento

Ma il pezzo forte dell'efficace e sorprendente azione di pressione di **FISH** (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e **FAND**, è stata la cancellazione dell'emendamento che prevedeva nuovi requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento.

La più **stringente definizione** medico-legale aveva l'intento chiarissimo di restringere notevolmente il novero dei possibili titolari di indennità di accompagnamento solo a casi di gravissima e totale compromissione dell'autonomia nel suo senso più restrittivo del termine.

Anche in questo caso, quindi, i criteri rimangono immutati.

Come detto ora il testo passa all'esame del Senato, ed entro la prossima settimana dovrebbe essere approvato definitivamente dalla Camera. Sembra, infatti, che il Governo, intenda porre la fiducia sul provvedimento ritenuto da più parti urgentissimo

Carlo Giacobini

Direttore responsabile di HandyLex.org

© HandyLex.org - *Tutti i diritti riservati - **Riproduzione vietata** senza preventiva autorizzazione.*

Riportiamo il testo dell'**articolo 10** del **Decreto legge 78/2010** (Manovra) risultante dopo gli emendamenti approvati in **Commissione Bilancio del Senato** (in corsivo le aggiunte e le modificazioni).

Art. 10

Riduzione della spesa in materia di invalidità

[1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all'85 per cento.] **[ABROGATO]**

2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano, *limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico legale*, le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: "Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile."

4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un



federazione italiana per il superamento
dell'handicap

medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.